

IL PRESIDENTE  
F. B. (MILENA BERTANI)

CONSORZIO PARCO TICINO

Allegato alla deliberazione  
C.D.A n° 104 del 2.09.04

IL SEGRETARIO  
F. B. Dr. Luigi Garegnani

## REGOLAMENTO PER LA POSA IN OPERA DI CARTELLI E/O DI STRUTTURE PUBBLICITARIE IN ZONA "G" (AMBITO AGRICOLO E FORESTALE) DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

### Premessa.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7.4 della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino approvata con D.G.R. 02.08.2001 n. 7/5983, nelle zone T, A, B1, B2 e B3 e nell'area F è vietato svolgere attività pubblicitaria, e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8.C.4 della predetta Variante, nelle zone C è vietato posizionare cartelli e/o strutture analoghe finalizzate all'esercizio di attività pubblicitaria.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6.4 lett. a) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino approvato con D.C.R. 26.11.2003 n. VII/919, nelle zone T, A, B1, B2 e B3 e nell'area F è vietato svolgere attività pubblicitarie, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 7.C.4 lett. c) del predetto P.T.C., nelle zone C1 è vietato posizionare cartelli e/o strutture analoghe finalizzate all'esercizio di attività pubblicitaria.

Nelle zone IC della suddetta Variante, invece, ogni determinazione in materia di attività pubblicitaria è demandata al Comune ed alle altre Autorità competenti.

L'articolo 9.G.15 lett. b) punto 5) della predetta Variante prevede che nelle zone denominate "G" (Ambito Agricolo e Forestale) del Parco Lombardo della Valle del Ticino ... "la messa in opera di cartelli e/o strutture pubblicitarie lungo le strade statali e provinciali è ammessa secondo le prescrizioni e le norme dettate dal Parco che a tal fine potrà redigere un regolamento ai sensi dell'articolo 18 del presente P.T.C."

Altresì, ai sensi dell'art. 9.G.1 del citato P.T.C., ... "in tale territorio, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità con i criteri generali fissati dal Parco, vengono mantenute e sostenute le attività agricole e forestali indirizzate verso il mantenimento ed il miglioramento del paesaggio".

Ai sensi del presente Regolamento, per "cartelli e/o strutture pubblicitarie" si intende quanto esplicitamente previsto dagli artt. 47 commi dal 3° al 10° compresi, 48 e 49 del vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e succ. mod. ed integr., restando escluse unicamente le "insegne di esercizio" e le "preinsegne", così come definite dal citato art. 47 1° e 2° c..

Al fine di dare corretta esecuzione all'articolo richiamato ed in attuazione dell'articolo 18.3.1 della Variante suddetta il Consiglio di Amministrazione del Parco Ticino nella seduta del 2.3.2004 con Deliberazione n. 194 ha emanato il seguente Regolamento.

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA NORMATIVA E CAMPO DI APPLICAZIONE**

- a) Ai sensi dell'articolo 9.G.15 lett. b) punto 5) della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, approvata con D.G.R. 02.08.2001 n. 7/5983, nelle zone denominate "G" (Ambito Agricolo e Forestale) del Parco Lombardo della Valle del Ticino ... "la messa in opera di cartelli e/o strutture pubblicitarie lungo le strade statali e provinciali è ammessa secondo le prescrizioni e le norme dettate dal Parco che a tal fine potrà redigere un regolamento ai sensi dell'articolo 18 del presente P.T.C."
- b) Altresì, ai sensi dell'art. 9.G.1 del citato P.T.C., ... "in tale territorio, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità con i criteri generali fissati dal Parco, vengono mantenute e sostenute le attività agricole e forestali indirizzate verso il mantenimento ed il miglioramento del paesaggio".

- c) La messa in opera di cartelli e/o strutture pubblicitarie lungo le strade statali e provinciali all'interno delle zone denominate "G" del Parco Lombardo della Valle del Ticino viene, pertanto, disciplinata dal presente Regolamento.
- d) L'Autorità competente sulla vigilanza e l'applicazione del presente Regolamento è il Direttore del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.

## ART. 2 – MODALITA' PER LA POSA IN OPERA DI CARTELLI E/O STRUTTURE PUBBLICITARIE

- a) La distanza minima intercorrente tra un cartello e/o struttura pubblicitaria e l'altro lungo il medesimo senso di marcia è fissata in 100 mt. .
- b) Ogni cartello e/o struttura pubblicitaria deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti Autorità sia ai sensi del vigente Codice della Strada, sia ai sensi delle norme in vigore in materia di tutela dei beni ambientali e paesistici e deve rispettare le dimensioni indicate nel predetto Codice della Strada.
- c) Non sono ammessi cartelli e/o impianti pubblicitari luminosi.
- d) Il cartello e/o struttura pubblicitaria deve rappresentare l'immagine pubblicitaria unicamente sul lato rivolto in senso contrario al senso di marcia, mentre il lato opposto deve essere mascherato con siepe di arbusti di essenze autoctone da scegliersi tra le seguenti: *Berberis vulgaris* (Crespino), *Cornus mas* (Corniolo), *Cornus sanguinea* (Sanguinello), *Crataegus monogyna* (Biancospino), *Euonymus europaeus* (Evonimo), *Prunus spinosa* (Prugnolo spinoso), *Rosa canina* (rosa selvatica), *Corylus avellana* (nociolo), *Salix caprea* (salicone).
- e) E' vietato installare qualsivoglia segnalazione e/o, cartello, e/o impianto pubblicitario a carattere temporaneo anche se non saldamente infissi al suolo. In caso di accertata violazione alla presente disposizione il personale del Parco è autorizzato all'immediata rimozione delle predette segnalazioni e/o cartelli e/o impianti, senza alcuna formalità, ed al relativo conferimento a discarica autorizzata, fatto salvo, in capo al Parco, il diritto di rivalsa delle spese sostenute.
- f) E' vietato installare cartelli e/o strutture pubblicitarie all'interno dei cono panoramici visuali - visuali panoramiche 360 ° e lungo le strade panoramiche di cui all' "Analisi del territorio del Parco Ticino a fini paesistici" - Piano Paesaggistico - allegata e parte integrante della suddetta Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento.

## ART. 3 – VIGILANZA E SANZIONI

- a) La vigilanza sul rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento è esercitata dal personale Guardia Parco dipendente del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, nonché dalle Forze dell'Ordine e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.
- b) In caso di installazione di cartelli o segnalazioni o strutture pubblicitarie in contrasto con quanto indicato dal presente Regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli artt. 28, 29 e 30 della L. R. 30.11.1983 n. 86 e succ. mod. ed integr., fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative e penali previste dal vigente Codice della Strada, dalla normativa in materia di tutela dei beni ambientali e paesistici e dalla L. 06.12.1991 n. 394.